



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI
*Osservatorio sull'attuazione
degli atti normativi*

LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo: settembre 2020

XVIII / 10^a

**Commissione industria, commercio,
turismo**

RELAZIONI PERVENUTE

Tra le relazioni pervenute nel periodo in esame si segnala:

Doc. CCLVIII, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale

Relazione presentata dal Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione - il 7 agosto 2020 e annunciata nella seduta n. 254 del 4 settembre 2020.

L'adempimento previsto. Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM", istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. In tal senso, l'articolo 6, comma 4, lettera *b*), prevede che il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Il contenuto della relazione. La Relazione descrive preliminarmente lo stato della sicurezza nucleare e della radioprotezione in Italia, come risultante dalle attività istruttorie, di controllo e monitoraggio effettuate dall'ISIN nel corso dell'anno 2019, da cui si evince un quadro generale di sostanziale sicurezza delle condizioni del sistema fatte salve le incertezze legate alle prospettive di realizzazione del Deposito nazionale unico per lo

smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio provvisorio di lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato¹.

In particolare, quanto alle attività di monitoraggio della radioattività ambientale, articolata in reti di sorveglianza nazionale e regionale, è emerso che la concentrazione radioattiva risulta stazionaria, al di sotto della rilevazione riscontrata prima dell'incidente di Chernobyl del 1986. Con riferimento alla radioattività di origine terrestre, tra cui i prodotti del decadimento del radon, l'ISIN ha implementato una banca dati sulla radioattività con una specifica sezione dedicata al radon, tenuto conto che in Italia la presenza di radon si attesta a livelli superiori rispetto a quelli medi mondiali ed europei, con gravi rischi per la salute.

Altra fonte di esposizione è costituita dai radionuclidi di origine naturale (uranio, torio e potassio), cosiddetti NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials). Essi vengono talvolta impiegati in processi di lavorazione industriale e di raffinazione in livelli di concentrazioni superiori a quelli stabiliti dalla legislazione e quindi fonte di pericolo per la salute dei lavoratori o per la popolazione che vi è esposta, tali da rendere necessaria l'adozione di idonee misure di radioprotezione. In questo quadro, la Relazione lamenta l'assenza di un quadro normativo specifico per la gestione dei NORM, con riferimento non soltanto alle procedure di smaltimento e di messa in sicurezza di tali materiali (ivi inclusi le attrezzature metalliche corrose da incrostazioni radioattive), ma anche nell'ambito della bonifica dei materiali di scarto presenti nei Siti contaminati di interesse nazionale (SIN)², quali i grandi complessi industriali ormai dismessi³. In tal senso dalla Relazione emerge come, grazie al metodo di lavoro improntato dall'ISIN volto a favorire un confronto permanente tra tutti i soggetti tecnici coinvolti nei processi di bonifica dei NORM, è stato possibile definire idonee fasi operative di smantellamento tese a garantire

¹ Si veda il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99".

² Ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (recante "Norme in materia ambientale"), i siti d'interesse nazionale ai fini della bonifica, sono individuati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.

³ Tra questi si segnalano quelli presenti a Gela, Porto Marghera, Porto Torres, Crotone e Priolo, in cui nel corso degli anni sono state depositate a terra, in modo incontrollato, ingenti quantità di materiali di scarto provenienti dalla produzione di fertilizzanti fosfatici.

la compatibilità dei profili tecnici con gli aspetti normativi di cui alla disciplina generale dei SIN.⁴

Con riferimento alle attività di controllo e monitoraggio di installazioni nucleari in disattivazione (*decommissioning*) nonché alle attività di trattamento e deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi che sono residue⁵, la Relazione afferma che non sono emerse particolari criticità, risultando conformi agli obiettivi fissati dalla legislazione vigente secondo il criterio di non rilevanza radiologica.⁶

Quanto invece all'utilizzo di sorgenti di radiazioni, nonostante l'ISIN abbia assicurato i necessari livelli di sicurezza e radioprotezione attraverso specifiche prescrizioni sulle condizioni di impiego e alla gestione dei rifiuti, nel 2019 sono state riscontrate talune violazioni concernenti in particolare la gestione delle sorgenti mobili per gammagrafie industriali, sia in termini di *safety* che di *security*, con il superamento degli obiettivi di dose previsti a legislazione vigente e il rinvenimento di rifiuti radioattivi interrati.

La Relazione dà quindi conto delle criticità sottese alla gestione dei rifiuti radioattivi generati da eventi incidentali di fusione di sorgenti radioattive presso siti industriali, evidenziando come, oltre all'esigenza della relativa messa in sicurezza a breve-medio termine⁷, occorra prevedere l'analisi preliminare delle componenti chimiche contenute (cd. caratterizzazione) ai fini del raggiungimento di un risultato ottimale.

La Relazione si sofferma infine sulle emergenze nucleari e radiologiche, aventi quale obiettivo la protezione della popolazione da radiazioni ionizzanti causate da eventi accidentali attraverso misure idonee volte a fornire una risposta immediata a situazioni che rischierebbero di non essere più sotto controllo. Il riferimento va alle *ex*-centrali nucleari in corso di smantellamento, ai reattori di ricerca, alle strutture navali a propulsione nucleare

⁴ Si richiama a titolo di esempio il caso dello smantellamento di un grande vaso di cemento armato, già di per sé gravemente corrosivo e pericolante, contenente acido fosforico concentrato.

⁵ A tale riguardo si segnalano la disattivazione della Centrale di Latina, il trattamento delle resine di Caorso, il nuovo impianto di trattamento degli effluenti liquidi presso la centrale di Latina e in nuovo deposito ex-compattatore della centrale del Garigliano.

⁶ Il criterio di non rilevanza radiologica è fissato in un obiettivo di dose media annua pari a 10 microSievert/anno per la popolazione più esposta, mentre per le condizioni incidentali l'obiettivo di dose ipotizzabile è pari a 1 microSievert.

⁷ Interventi per i quali è prevista l'allocatione dei fondi di cui al comma 536 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

presenti in alcune realtà portuali, nonché alla detenzione o al trasporto di materie radioattive, ivi inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi.

In questo quadro, la Relazione dà quindi conto, sotto il profilo nazionale, del Piano nazionale delle misure contro le emergenze radiologiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010⁸, che prevede una rete di centraline e stazioni automatiche di monitoraggio gestite dall'ISIN ai fini del pronto-allarme. In questo quadro, l'ISIN ha offerto il contributo tecnico all'attività di pianificazione della risposta all'emergenza nucleare e radiologica, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio e con le Prefetture, per il supporto rispettivamente a livello nazionale e locale, anche ai fini del mantenimento di adeguati *standard* di preparazione e di operabilità dei sistemi tecnologici. In tal senso, anche nella prospettiva di potenziare la capacità di monitoraggio e fare fronte all'obsolescenza delle strumentazioni tecnologiche, resta l'obiettivo di realizzare una stazione ad altissima sensibilità volta a sostituire quella presente presso l'Istituto di nazionale di Oceanografia e geofisica sperimentale OGS di Sgonico.

Per quanto riguarda invece gli incidenti nucleari e radiologici aventi effetti transnazionali, l'ISIN riveste il ruolo di autorità competente all'interno Sistema di pronta notifica e scambio rapido delle informazioni in ambito europeo - ECURIE (*European Community Urgent Radiological Information Exchange*), predisposto dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 87/600/EURATOM, nonché mediante la partecipazione al Gruppo delle autorità di regolazione dell'Unione europea - ENSREG (*European Nuclear Safety Regulators Group*).

Oltre ad accordi bilaterali di cooperazione con Francia, Svizzera e Slovenia che gestiscono centrali nucleari, la Relazione sottolinea il ruolo dell'ISIN sia nell'ambito del sistema EMERCON dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) - con riferimento alla Convenzione internazionale sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare e alla Convenzione internazionale sull'assistenza in caso di incidente nucleare o

⁸ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2010.

di emergenza radiologica - sia ai fini della partecipazione italiana al Comitati incaricati della elaborazione degli *standards* su: sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti radioattivi, radioprotezione e trasporto dei materiali radioattivi.

Da ultimo, la Relazione si sofferma sull'impegno assunto a livello internazionale dall'Italia circa la realizzazione del citato Deposito nazionale unico per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio provvisorio di lungo termine dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, nella prospettiva di assicurare elevati livelli di sicurezza nella gestione dei rifiuti medesimi. Attualmente essi risultano stoccati in diversi depositi sul territorio nazionale, con elevati costi legati alla manutenzione costante e messa in sicurezza. A tale riguardo, la Relazione evidenzia che, nonostante la nuova Carta delle aree potenzialmente idonee sia stata trasmessa ai ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, ai fini dell'approfondimento dei relativi profili istruttori mediante dibattito pubblico, permangono gravi incertezze sui tempi di realizzazione con pesanti ripercussioni sia sotto il profilo della sicurezza sia per quanto concerne gli oneri connessi a tutto il processo di *decommissioning*.

Relazioni annunciate nel periodo di riferimento

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Presidenza del Consiglio dei ministri	Doc. CCLV, n. 2	D.LGS. 128/2003 art. 21 co. 6, lett. q	Relazione sulle attività e sui risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale <i>(anno 2019)</i>	02/09/2020 09/09/2020 n. 256	10 ^a	Annuale 30 giugno

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Organo commissariale delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria	Doc. XXVII, n. 15	D.L. 137/2019 art. 1 co. 2-bis ⁹	Situazione economico-finanziaria delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria <i>(dati aggiornati al 30 giugno 2020)</i>	05/08/2020 01/09/2020 n. 251	8 ^a 10 ^a	2 marzo 2020 - 2 settembre 2020
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente	Doc. XCVIII, n. 2	L. 239/2004 art. 1 co. 89	Relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita <i>(anno 2018)</i>	04/08/2020 01/09/2020 n. 251	10 ^a	Annuale 30 dicembre

⁹ Il decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", dispone, al comma 1 dell'articolo 1, l'attribuzione di un nuovo prestito alla società del Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria pari a 400 milioni di euro, della durata di sei mesi. Al comma 3 si prevede altresì in capo all'organo commissariale il compito di integrare il programma della procedura di amministrazione straordinaria della società con un piano riguardante le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure concernenti il trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

In questo quadro, il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto in sede di conversione del citato decreto, stabilisce che l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria invii alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto La legge n. 2 del 2020 è entrata in vigore il 1° febbraio 2020, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. Analogo obbligo informativo, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, riguarda tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ISIN Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione	Doc. CCLVIII, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.LGS. 45/2014 art. 6 co. 4, lett. h) ¹⁰	Relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)</i>	07/08/2020 04/09/2020 n. 254	10 ^a 13 ^a	Annuale

¹⁰ Relazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45: Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. La disposizione prevede che il Direttore dell'ISIN - Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, trasmetta al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale. L'ISIN è l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione. Il Direttore dell'ISIN è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, e quindi entro il 9 luglio 2014. Si precisa inoltre che l'articolo 10, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ha abrogato l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la quale disposizione prevedeva in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare l'obbligo di trasmettere alle Camere la relazione annuale sulla sicurezza nucleare. Pertanto l'obbligo si intenderebbe concluso, anche se non è mai stato esercitato. Inoltre, l'Agenzia, costituita con D.P.R. 11 febbraio 2011, è stata soppressa dall'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le relative funzioni sono state trasferite, dal comma 20-bis del medesimo articolo 21, in via transitoria e sino alla definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Serena Pugliese 06 6706 5460 serena.pugliese@senato.it

Segreteria: 06 6706 3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.